

*Alla Cortese Attenzione:
Del Procuratore della Repubblica
Dell'ufficio ULEPE
Del Presidente della Camera Penale
Del Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Dei giudici dell'ufficio*

L

LINEE GUIDA sulle sanzioni sostitutive delle pene detentive

Il Tribunale ha ritenuto opportuno varare le seguenti linee guida, al fine di agevolare l'adozione da parte dei giudici di provvedimenti, nelle ipotesi in cui saranno ritenuti sussistenti i presupposti indicati dalla legge.

Questo provvedimento è stato preceduto da interlocuzione con Avvocati, Cancelleria, Giudici, Procura, Uepe.

L'importante ampliamento degli spazi di applicazione delle pene sostitutive introdotto dalla "Riforma Cartabia" (d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022) e le connesse modifiche della normativa processuale (prima fra tutte, il nuovo sub-procedimento, disciplinato dall'art. 545-bis c.p.p., finalizzato alla eventuale applicazione delle sanzioni sostitutive) implicano un considerevole impegno di risorse organizzative. Occorre, quindi, negli spazi consentiti dalle norme, una ragionevole traduzione operativa, la quale, da un lato, valorizzi la dimensione consensuale della pena sostitutiva – rispetto alla quale è centrale la funzione difensiva – e, dall'altro, razionalizzi e decongestioni la nuova fase incidentale di cognizione e di decisione, semplificando l'istruttoria preliminare con il coinvolgimento, ove passibile, dell'ufficio di esecuzione penale esterna) e riservando ad eventuali ulteriori esigenze di sorta, nell'ottica della individualizzazione della risposta sanzionatoria e della funzione rieducativa della sanzione penale, i tempi processuali così risparmiati.

1. FASE DI APPLICAZIONE DELLA PENA SOSTITUTIVA

ADEMPIMENTI E FUNZIONI DEL DIFENSORE

Il difensore, di fiducia o di ufficio, deve munirsi tempestivamente di procura speciale per la richiesta o il consenso alle pene sostitutive, e può:

- domandare l'applicazione di una o più pene sostitutive già in sede di conclusioni, anche in maniera subordinata, indicando quelle prescelte dall'imputato
- acconsentire alla sostituzione, con possibilità di specificare la pena sostitutiva, quando il giudice, ex art. 545 bis, comma 1, c.p.p., dà l'avviso che sussistono le condizioni per procedere in tal senso;
- in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, depositare la documentazione necessaria e concordare con il pubblico ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa; l'art. 448, comma 1 bis, c.p.p. si applica solo nei casi strettamente necessari;
- in tutti i casi, depositare tempestivamente la documentazione necessaria e fornire ogni altro elemento utile al fine della decisione (a-titolo esemplificativo: documentazione attestante la legittima disponibilità dell'abitazione ed il consenso dei conviventi; contratto di lavoro e buste paga recenti; iscrizione a corsi di studio o di formazione; certificazioni attinenti a disturbi e a percorsi di cura; documentazione relativa alle condizioni di reddito o relativa all'ente dove svolgere il lavoro di pubblica utilità; documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58, comma 4, l. 689/1981, malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità, paternità, etc...;

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AL GIUDICE DELLA COGNIZIONE

1. in caso di pena pecuniaria sostitutiva

- documentazione inerente al patrimonio e al reddito dell'ultimo anno: dichiarazione dei redditi o in alternativa modello ISEE o dichiarazione sostitutiva.
- stato di famiglia ed eventuali obblighi di mantenimento.
- ogni altro documento che consenta al Giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e di disporre l'eventuale rateizzazione;

2. in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo

- dichiarazione di disponibilità rilasciata dall'ente
- recapito telefonico e/o indirizzo mail dell'interessato.

3. in caso di detenzione domiciliare sostitutiva

- documentazione attestante il domicilio presso il quale chiede di eseguire la pena sostitutiva se diversa dalla residenza ;
- consenso all'applicazione della pena sostitutiva presso detto domicilio rilasciato dal coniuge e/ altri componenti il nucleo familiare o altri conviventi;
- ogni altra informazione documentata che possa consentire al Giudice di decidere immediatamente, senza dover investire l'UEPE dell'attività di indagine;

4. in caso di semilibertà sostitutiva

- indicazione dell'attività lavorativa/studio/formazione/volontariato che l'interessato potrebbe svolgere durante il giorno ed ogni altra informazione utile per agevolare l'invio della richiesta all'UEPE dell'attività di indagine necessaria alla predisposizione del (la proposta di) programma di trattamento
- recapito telefonico e/o indirizzo mail dell'interessato

In ogni caso, il difensore non deve avanzare istanza per l'applicazione delle pene sostitutive direttamente all'UEPE ma direttamente al giudice E si rende disponibile a produrre/integrare la documentazione esclusivamente su eventuale richiesta di quest'ultimo ai sensi dell'art. 545-bis, comma 3, c.p.p., trasmettendo il tutto via PEC, all'indirizzo mail dedicato e riportato in calce al presente accordo,

Il difensore munito di procura speciale dovrà indicare in udienza la tipologia di pena sostitutiva richiesta al Giudice o per la quale il consenso.

Ove occorra, il difensore può depositare memorie integrative fino a 5 giorni prima dell'udienza ex art. 545-bis, comma 2, c.p.p.

È auspicabile, inoltre, che, per facilitare ulteriormente i contatti, vengano indicati i riferimenti telefonici dell'avvocato e della parte, nonché le PEC di riferimento, facendo presente che è interesse della parte – quindi, altrettanto consigliato – eleggere domicilio per le notifiche e le comunicazioni, al fine principale di semplificare la fase esecutiva.

ADEMPIMENTI E FUNZIONI DEL GIUDICE

(G.I.P., G.U.P., Tribunale monocratico o collegiale, Corte di Appello)

- 1) Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La norma

come riscritta dal D.L.19 Marzo 2024 n.31 non richiede espressamente qui la procura speciale, ma la sua necessità emerge comunque dalla obbligatorietà del consenso dell'imputato oggi prevista dalla modifica ad opera del medesimo D.L.dell'ultimo capoverso dell'art. 58 della 689 del 1981, tranne per la ipotesi della pena pecuniaria.¹

Il giudice non ha più l'obbligo dell'avviso.

Sono al riguardo possibili due ipotesi.

- A. Che il difensore con procura speciale o l'imputato personalmente formuli richiesta, eventualmente subordinata in sede di discussione. In tal caso il dispositivo potrà disporre direttamente la sostituzione, salvo il solo caso non sia possibile decidere immediatamente (es, necessità di indicazione di ente, produzione ulteriori documenti etc.);
 - B. Che il difensore con procura speciale o l'imputato personalmente lo richieda dopo la lettura del dispositivo. In tal caso il giudice, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra immediatamente il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo.
- 2) Quando non è possibile decidere immediatamente, nei casi A e B perché il giudice deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 545 bis comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.
 - 3) In caso di consenso dell'imputato e di formale convincimento sulla sussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, sempre alla luce della documentazione prodotta dalla difesa o acquisita durante il processo o all'esito della lettura del dispositivo, il giudice:
 - a. **in caso di pena pecuniaria sostitutiva** valuta se può determinare immediatamente il valore giornaliero, e in caso affermativo opera la sostituzione e pronuncia immediatamente il secondo dispositivo di condanna a pena sostitutiva, con l'eventuale rateizzazione; il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza;
 - b. **in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, se la difesa ha prodotto la dichiarazione di disponibilità dell'ente ed un programma orario congruo, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo;
 - c. **in caso di detenzione domiciliare sostitutiva**, se la documentazione prodotta è sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le condizioni di fatto specifiche; la pena sostitutiva dovrà essere comunque dichiarata efficace ed eseguita dal magistrato di sorveglianza, che potrà chiedere successivamente il programma specifico all'UEPE;
 - d. **in caso di semilibertà sostitutiva**, acquisisce la documentazione e le informazioni indispensabili e rinvia l'udienza, in attesa del necessario programma dell'UEPE, che provvederà anche a individuare l'istituto di pena prossimo al condannato, ai sensi dell'art. 55, comma 2, l. 689/1981.

In caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata in sede di conclusioni e in presenza di tutta la documentazione necessaria sopra indicata, il giudice può pronunciare un solo dispositivo.

In tutti gli altri casi in cui non è nelle condizioni di decidere immediatamente, sempre che la richiesta sia stata proposta immediatamente dopo la lettura del dispositivo dal difensore munito di procura speciale o alla presenza dell'imputato, ai fini della scelta e della definizione della pena il

¹ *Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.*

giudice sospende il processo e fissa nuova udienza ex art. 545 bis c.p.p. per acquisire tutte le informazioni strettamente necessarie dalle Forze dell'ordine, la documentazione indicata nell'art. 545-bis, comma 2, c.p.p..

Il programma di trattamento verrà richiesto a UEPE solo se strettamente necessario. Di norma le si procederà infatti senza e l'UEPE dovrà essere interpellato solo se effettivamente necessario, per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di acquisire informazioni sull'imputato indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva, ovvero acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, eventualmente, della detenzione domiciliare, quando sia necessaria per decidere sulla sostituzione della pena in presenza di particolari condizioni soggettive (condizioni di dipendenza conclamata o patologia psichiatrica) o per la tipologia di reato anche con riguardo all'eventuale tutela della vittima dello stesso

Solo in questi casi, in cui è richiesto un programma UEPE Il Giudice dispone l'invio delle richieste, tramite la cancelleria, all'UEPE e/o alle Forze dell'ordine competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato, specificando la motivazione della richiesta e la tipologia di pena sostitutiva che intende applicare.

ADEMPIMENTI DELLA CANCELLERIA

Qualora sia necessario investire l'UEPE, su disposizione del Giudice, la cancelleria invia a quest'ultimo la richiesta di predisposizione del programma specificando l'eventuale ulteriore richiesta di integrazione delle informazioni già fornite dalla difesa e la tipologia di pena sostitutiva che il giudice intende applicare.

Il luogo di effettivo domicilio dell'interessato determina la competenza territoriale dell'UEPE che, in linea di massima, corrisponde alla provincia di riferimento (per quanto attiene la Regione Sardegna, si allega elenco degli Ufficio UEPE e rispettiva competenza).

Nella richiesta devono essere specificate, secondo la scheda che segue :

- generalità complete dell'imputato e domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono e/o indirizzo di posta elettronica, se disponibili);
- nominativo del difensore (di fiducia o nominato d'ufficio) con indicazione del recapito telefonico e/o di posta elettronica;
- numero di riferimento del procedimento penale;
- capo di imputazione (per il titolo di reato);
- eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato ovvero di altri coimputati nello stesso processo;
- tipologia di richiesta effettuata dal Giudice (se programma o anche altre informazioni);
- documentazione prodotta dal difensore;
- termine entro il quale deve essere fornito riscontro ovvero data di rinvio dell'udienza.

FUNZIONI E COMPITI DELL'UEPE

Nei casi in cui eccezionalmente la sostituzione debba esser preceduta da programma, L'UEPE, ricevuta la richiesta da parte della cancelleria:

- verificata la documentazione ricevuta, attiva l'attività di indagine necessaria alla predisposizione del programma di trattamento per l'applicazione della semilibertà sostitutiva e, ove richiesto per la detenzione domiciliare sostitutiva ovvero, ove strettamente necessario, per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
- valuta la necessità di acquisire documentazione integrativa dall'interessato o dal suo difensore;

- predisporre il programma di trattamento previa conferma del consenso dell'interessato all'applicazione della pena sostitutiva chiesta/proposta dal Giudice o segnala il consenso all'applicazione di una pena sostitutiva differente;
- garantisce riscontro preferenziale nel caso in cui il Giudice segnali che il processo è a carico di detenuti, anche se l'interessato è libero
- trasmette il programma di trattamento al Giudice, corredato di eventuali altre informazioni ritenute utili alla definizione delle prescrizioni.

2. FASE DELL'ESECUZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE

- Ai sensi dell'articolo 63 della Legge 689/1981 la cancelleria provvede a trasmettere la sentenza o il decreto penale di condanna all'UEPE e all'Ufficio di Pubblica Sicurezza o, in mancanza di questo, al Comando dell'Arma dei Carabinieri competente in relazione al comune in cui risiede il condannato, solo nel momento in cui siano divenuti rispettivamente irrevocabili o esecutivo.
- La Procura curerà l'inizio dell'esecuzione e le iscrizioni nel casellario giudiziale.
- Le competenze rimanenti gravano, a seconda dei casi, sul giudice dell'esecuzione o sulla magistratura di sorveglianza.

Nuoro il 18 aprile 2024

Il presidente del Tribunale

Mauro Pusceddu
